

STATUTO CENTRO COSCIENZA APS

ART. 1 | Denominazione - sede - durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "CENTRO COSCIENZA APS" da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione risulta dalla unificazione dell'associazione "Centro di Cultura Spirituale", già operante dal 1938 sul territorio di Milano, e dell'associazione "Coscienza --- Unione per lo sviluppo dei valori morali", già operante in Milano dal 1944, delle quali conserva e continua la storia umana e culturale in attuazione dell'opera del fondatore Tullio Castellani.

L'Associazione non ha scopo di lucro; ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16 e ufficio secondario in Morosolo (VA), Via Maroni, 13. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede principale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 | Finalità e attività

L'Associazione si propone le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- I. favorire lo studio dei problemi spirituali specialmente sotto l'aspetto scientifico, filosofico, morale, sociale, artistico e religioso;
- II. costituire un ambiente per lo sviluppo delle più alte facoltà dello spirito mediante una profonda elaborazione interiore;
- III. promuovere fraterna collaborazione con le organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità similari;
- IV. diffondere e favorire l'applicazione dei seguenti principi:
 - a) lo sviluppo della coscienza costituisce la condizione inderogabile per il progresso degli individui e dei popoli;
 - b) ogni potere ha il suo fondamento e la sua giustificazione nel più alto sviluppo della coscienza di coloro che tale potere esercitano;
 - c) ogni potere deve essere sentito e vissuto come servizio rivolto allo sviluppo della coscienza dei soggetti nei cui confronti viene esercitato.

Le suddette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari, dei frequentatori o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ai sensi dell'art. 5 lett. d) D.lgs. 117/17, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà promuovere iniziative innovative e sperimentazioni educative sociali per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità umane;
- ai sensi dell'art. 5 lett. i) D.lgs. 117/17, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare conferenze, mostre, convegni, studi, corsi, ricerche, seminari ed altre attività connesse alla diffusione delle finalità sopra declinate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a soci, frequentatori e terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre promuovere o costituire altre organizzazioni e partecipare ad altri enti con finalità affini.

ART. 3 | Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato; in ogni caso, non può essere inferiore ad un minimo di sette. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che hanno compiuto il 18^a (diciottesimo) anno di età, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- dati identificativi:
 - a) se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, se disponibili, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) se Ente del Terzo Settore: denominazione, sede, iscrizione presso Registro unico nazionale del Terzo settore, codice fiscale/partita IVA, con acclusa copia dello statuto, nonché nominativo del legale rappresentante e suoi dati identificativi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in tema di privacy.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al proponente e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare tale deliberazione e comunicarla al proponente.

Il proponente della domanda di ammissione non accolta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima convocazione e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento della richiesta di pronunciamento.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari coloro che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'Associazione non pone limitazioni alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura all'ammissione degli associati e non consente la trasferibilità del titolo associativo.

ART. 4 | Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Un gruppo di almeno cinque soci può proporre al Consiglio Direttivo attività rientranti negli scopi dell'Associazione.

Un gruppo di almeno il 10% (dieci per cento) del totale dei soci può proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'Associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 5 | Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione e morte.

La morosità si ha col perdurare della mora nel pagamento della quota sociale per oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della richiesta di associazione o dalla data di inizio dell'anno sociale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, le proprie controdeduzioni e chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 3.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 | Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Collegio Economi
- l'Organo di controllo, denominato Collegio Sindacale, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 | Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. E' presieduta da un associato eletto dall'Assemblea stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto ivi compresi gli eventuali associati che siano enti del Terzo settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea, anche se straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà anche informazione con lettera non raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i soci, anche se in ritardo col pagamento della quota associativa, sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Economi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul programma generale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- nomina, con facoltà di revoca, due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire ai sensi dello Statuto di quest'ultima e designa, con facoltà di revoca, i sostituti di quelli che venissero a mancare;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8 | Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di Bilancio di esercizio e l'eventuale progetto di Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- convocare l'Assemblea;
- proporre all'Assemblea il programma di attività dell'anno, dopo aver valutato le proposte degli associati presentate ai sensi dell'art. 4;
- proporre all'Assemblea regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari;
- eleggere o revocare, tra i propri componenti, a maggioranza degli stessi, il Presidente e uno o più vicepresidenti, dei quali uno come vicario;
- nominare il segretario, anche al di fuori dei propri componenti;
- proporre all'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, l'ammontare e i termini di pagamento delle quote associative e i criteri per fissare le quote di rimborso dei costi delle attività sociali;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratificare o rigettare i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- erogare borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- proporre modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;
- nominare, con facoltà di revoca, due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire, nonché due membri dell'Organo di Controllo, ai sensi dello Statuto di quest'ultima e designare, con facoltà di revoca, i sostituti di quelli che venissero a mancare;
- nominare l'Organo di Controllo della Fondazione Tullio Castellani, ai sensi dello Statuto della stessa.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, determinato dall'Assemblea, compreso tra tre e nove.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un Terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo stesso.

Il segretario cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e la trascrizione dei verbali di assemblea sugli appositi libri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo rimane in carica sino al termine del mandato se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari. L'amministratore mancante è sostituito dal primo dei non eletti, o, in mancanza è cooptato.

Se le dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero degli amministratori, gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi un'assemblea ordinaria per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.

ART. 9 | Nomina del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Le modalità delle elezioni sono stabilite dal regolamento.

Ogni associato avente diritto al voto può candidarsi all'elezione per il Consiglio Direttivo.

ART. 10 | Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente nomina, con facoltà di revoca, un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire, nonché un membro dell'Organo di Controllo, ai sensi dello Statuto di quest'ultima, e designa, con facoltà di revoca, il sostituto in caso venisse a mancare.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 | Il Collegio Economi

Il Collegio Economi è formato da un numero di componenti, determinato dall'Assemblea, compreso tra tre e cinque. Il Collegio nomina il suo presidente fra i suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

È convocato dal presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Economi è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione della bozza del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Al presidente del Collegio Economi o a un suo delegato è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha facoltà di firma per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Collegio Economi provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Se la maggioranza dei membri viene a mancare, si indicano nuove elezioni.

ART. 12 | Nomina del Collegio Economi

I componenti del Collegio Economi sono nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Le modalità delle elezioni sono stabilite dal regolamento.

Ogni associato avente diritto al voto può candidarsi all'elezione per il Collegio Economi.

ART. 13 | Organo di controllo – Collegio Sindacale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, indipendentemente da ciò, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 | Revisione legale dei conti

Se il Collegio Sindacale non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 | Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 | Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 | Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari, rimborsi da convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata consentita e prevista dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale.

In particolare le attività dell'associazione sono sostenute dalla Fondazione Servire e dalla Fondazione Tullio Castellani, come previsto dagli Statuti delle stesse.

ART. 18 | Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il rendiconto o il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo settembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, con la collaborazione del Collegio Economi, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 19 | Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Codice del Terzo settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Codice del Terzo Settore l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20 | Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Economi, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al Consiglio Direttivo che la esamina entro 30 giorni. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà normare le modalità di attuazione del presente articolo tramite apposito regolamento, con particolare attenzione alle problematiche relative alla privacy dei soci e alla necessità di garantire la funzionalità amministrativa dell'Associazione.

ART. 21 | Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 | Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 23 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 | Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Codice del Terzo settore si applicano le disposizioni transitorie stabilite dallo stesso codice e dalla normativa vigente.